

23 aprile 2018



IL VALORE

della Professione



News letter ai Collegi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

MESTIERE ANTICO, IL WISTLEBLOWER

di Antonio Bevacqua

A fine anno 2017 l'Italia si è dotata di una norma a tutela dei *whistleblowers*.

Whistle=fischiotto; *To blow*=soffiare. Il termine *whistleblowing* deriverebbe dalla segnalazione di un fallo nelle discipline sportive o dal "fischiotto" dei bobby inglesi all'atto di ravvisare la commissione di un crimine.

La legge italiana appena approvata si occupa della tutela e della protezione del dipendente che segnali un'irregolarità commessa sul luogo di lavoro. Si tratta di un altro passo importante verso la lotta alla corruzione pubblica e privata.

Di altri "fischi" e con ben altre ricadute si occupa invece la *whistleblower* americana.

"Denuncia il tuo vicino che evade le imposte: così noi recupereremo gettito, potremo abbassare le aliquote e tu avrai anche un premio in denaro": su questo concetto l'IRS (Internal Revenue Service), omologa della nostra Agenzia delle Entrate Riscossione, ha lanciato nel 2010 il *"Tax Whistleblower Program"*.

Il programma statunitense prevede che l'IRS proceda in termini giudiziari o amministrativi solo nei casi in cui le somme attese e recuperate in caso sia essa ad ever ragione, risultino superiori ai 2 milioni di dollari. Sotto questa soglia la soffiata del confidente resta lettera morta. Se i giudizi vanno a buon fine per l'IRS, ai denunciatori spetta un premio compreso tra 15 e il 30 per cento dell'importo incassato e, comunque, non meno di 200 mila dollari.

Un requisito fondamentale del programma è che l'informazione fornita conduca ad un'azione giudiziaria o amministrativa che porti alla effettiva riscossione dei proventi.

Da ciò discende che i pagamenti dei premi non saranno effettuati fino a quando non saranno state riscosse le imposte, le sanzioni, gli

interessi, e tutte le altre somme aggiuntive che siano state definitivamente determinate ad essere dovute al Servizio tributario.

Un apposito Ufficio informatori stabilirà la decisione finale sulla corresponsione e sull'importo del premio.

Negli anni le quasi duemila soffiature da parte dei *Whistleblowers* statunitensi hanno consentito di scoprire altrettanti illeciti ed il conseguente recupero di quasi quattro miliardi di dollari. Come premio, gli informatori hanno raccolto, nello stesso periodo, quasi cinquecento milioni di dollari.

Niente di nuovo sotto il cielo.

Mestiere antico, quello degli informatori (confidenti) del fisco: se ne hanno tracce sin dal mondo greco. Soprattutto ad Atene, i sicofanti, così si chiamavano i *"denunziatori per ragione interessata e per passione privata"*, in lotta contro i ricchi che utilizzavano ogni tipo di espediente per evadere i tributi, procedevano alle denunce, dalle quali scaturivano prontamente le confische dei patrimoni.

Ad Atene e nelle altre città a regime democratico il cittadino che denunciava un illecito ai danni dello Stato era considerato degno di molta stima e ammirazione in quanto segnato da alto valore civile, sebbene col tempo la figura del sicofante diventò un vero e proprio mestiere il cui reddito era perciò rappresentato dalle accuse portate a buon fine e, secondo alcuni, anche dai ricatti e dalle rinunce (prezzolate) all'azione accusatoria. Tant'è che nella minuziosa descrizione di tutte le attività della democrazia ateniese (*La démocratie athénienne à l'époque de Démostèn*)

lo storico Mogens Herman Hansen scrive: *"Il termine sicofante designava colui che, in quanto cittadino, utilizzava il suo diritto di accusatore per profitto personale, e più spesso per puro e semplice spirito di lucro e di ricatto"*.



L'INTRODUZIONE DELL'ERP NELLA GESTIONE DELLE PMI

di Diego De Gaetano

E' sempre più chiaro che per reggere un mercato in continua crescita ed affrontare le sfide lanciate dalla crescente competizione, un'azienda deve essere sempre più efficiente.

Per poter far ciò l'imprenditore ha la necessità di conoscere, in tempo reale, analizzare ed interpretare tutti i fatti che riguardino la gestione della propria azienda, per individuare i punti su cui intervenire e valutare le conseguenze che questi interventi possono provocare all'interno e all'esterno dell'azienda.

Senza dati accurati ed affidabili, infatti, può essere difficile ideare, produrre e consegnare beni o servizi nei tempi e nei modi concordati e, nel caso in cui sorgano problemi nella produzione, senza un sistema organizzato, sarà difficile **individuare velocemente la causa**, cosicché da poter adottare le giuste contromisure.

Per superare questi problemi bisogna dotare la propria azienda di uno "**sistema**" che sia parte integrante di tutti i vari atti di gestione del quotidiano ed abbia come scopo quello di migliorare la performance generale.

Questo problema viene generalmente risolto, almeno in parte, attraverso l'adozione di un sistema informatico in grado di gestire le informazioni provenienti dai vari settori.

Se l'informatizzazione di un'azienda di medie-grandi dimensioni rappresenta una normalità, per una piccola azienda questa è circoscritta all'acquisto di un programma di gestione contabile che di solito si limita a coadiuvare le attività di contabilità, fatturazione e di magazzino.

Questo strumento oltre ad avere il difetto di essere "standard", di avere cioè funzionalità pensate per coprire le esigenze del maggior numero di settori economici, non è in grado di offrire in tempo reale una visione di insieme dell'azienda, tanto che l'imprenditore, per poter disporre di dati **necessari**, è costretto a circondarsi di report, fogli Excel ed appunti vari, con un'unica vera conseguenza: "l'approssimazione nelle decisioni".

E' fuor di dubbio che la massima efficienza si possa raggiungere soltanto tenendo traccia di tutti i processi aziendali mano a mano che si

svolgono e lo strumento più idoneo a svolgere questo compito è un **ERP**.

ERP è l'acronimo di **Enterprise resource planning** che tradotto letteralmente significa "pianificazione delle risorse d'impresa".

Nel gergo comune con questo termine si fa, generalmente, riferimento ad un software molto costoso, capace di svolgere, contemporaneamente, funzioni amministrative (contabilità ordinaria, gestione del magazzino ecc) e funzioni gestionali (controllo di gestione, analisi ecc).


Niente di più sbagliato!

L'ERP non è un software, ma un **sistema di gestione** che ha il pregio di "integrare" tutti i processi di un'azienda in un unico ambiente rendendoli facilmente fruibili e la conseguente capacità di elaborare i dati e proporre azioni e soluzioni, controllare i flussi e fornire dati di sintesi utili per le scelte strategiche aziendali.

Dotare l'azienda di un **sistema di gestione** significa implementare uno strumento che non solo andrà a migliorare la performance generale dell'azienda, ma diventerà parte integrante di tutte le attività gestionali quotidiane.

L'ERP, infatti, si distingue dalle altre tecnologie aziendali per la sua capacità di influenzare, sia a livello operativo che manageriale, non solo gli aspetti principali dell'azienda ma anche quelli minori e spesso trascurati.

L'ERP presenta tuttavia anche un lato negativo, trattandosi di un sistema, non potrà presentarsi come un **prodotto confezionato** e quindi non sarà possibile acquistarne una licenza, ma sarà il risultato di un'accurata analisi del-



L'INTRODUZIONE DELL'ERP NELLA GESTIONE DELLE PMI

le esigenze dell'azienda e dei risultati che dell'imprenditore e dei propri consulenti si prefiggono di ottenere.

Immaginare come un ERP vada concretamente a migliorare le attività quotidiane può essere difficile soprattutto per le aziende di minori dimensioni.

Partiamo col dire che la sua caratteristica fondamentale è la capacità di automatizzare e standardizzare i processi operativi fondamentali della gestione aziendale, rendendoli fluidi e snelli.

Una volta mappati e disegnati i **processi** fondamentali che rappresentano le basi del business aziendale, infatti, sarà possibile impostare dei **workflow** (flussi di processo) che renderanno automatiche tutte quelle operazioni ripetitive, generalmente svolte manualmente, come, ad esempio, impostare l'ordine d'acquisto al raggiungimento di una certa giacenza, inviare solleciti ai clienti al presentarsi di determinate condizioni, o, ancora, gestire i turni dei dipendenti in funzione dei carichi di lavoro.

Automatizzando i processi fondamentali, sarà possibile, evidentemente, ridurre le inefficienze ed i tempi di reazione e, soprattutto, ridurre il numero degli errori migliorando le performance generali.

Questi risultati sono resi possibili in quanto l'ERP permette di avere sempre sottocchio gli elementi più significativi della gestione aziendale raccogliendo i dati finanziari, operativi e gestionali dai vari dipartimenti.

Generando report strategici, grafici, cruscotti personalizzati e tabelle pivot, l'ERP aiuta il management nell'analisi dei dati provenienti dalle diverse aree e ne migliora la **capacità decisionale**.

La comunicazione tra i vari settori aziendali diventa più fluida ed agile dal momento che tutti i dati e le informazioni, dalla più importante a quella apparentemente irrilevante, sono sistematizzati e risiedono in un'unica piattaforma.

In definitiva, mentre un software gestionale raccoglie e consuntiva le informazioni nelle diverse aree amministrazione, produzione ecc., l'ERP è **parte integrante dei flussi organizzativi dell'azienda**, li controlla, li gestisce e propone anche cosa fare e quando è consigliabile eseguire certe attività.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata

per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Catanzaro ed a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta

in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

Dati allarmanti dal Rapporto 2017

di Antonio Bevacqua

La nostra Fondazione Nazionale ha presentato il “Rapporto 2017 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

L’ottimo lavoro, curato da Tommaso Di Nardo, con le elaborazioni statistiche di Gianluca Scardocci, restituisce la fotografia completa dei 131 ordini territoriali.

Attraverso l’elaborazione dei dati reddituali trasmessi alle casse di previdenza nel 2016 per il 2015, è stato calcolato il reddito medio irpef in ogni singolo ordine.

Nella presentazione del Rapporto il Presidente Miani ha evidenziato che il dato che più preoccupa è quello della mediana, “il valore cioè che divide la distribuzione degli iscritti alle casse di previdenza in due parti uguali, che per il 2015 è risultata pari a 33.207 euro, il 56,7% della media. “Ciò significa” -ha sottolineato Miani- “che il 50% dei commercialisti percepisce un reddito non superiore a 33.207 euro.”

Vediamo ora, sulla base dei dati relativi agli ordini calabresi, da noi rielaborati, quali sono i risultati che ci riguardano.

La tabella che segue mostra chiaramente una situazione certamente non rosea.

Per completezza di informazione vi diciamo che riguardo al reddito il dato della mediana in Calabria è di 17.851 euro, pari al 64% della media, mentre quello dell’Ordine di Catanzaro è di 22.745 euro, pari al 61% della media.

Una condizione che mette in tutta evidenza come sia urgente pensare alla riorganizzazione dei nostri studi e del nostro lavoro.

ORDINE	POPOLAZIONE	ISCRITTI	POPOLAZIONE /ISCRITTI	REDDITO MEDIO	REDDITO MEDIO MASCHI	REDDITO MEDIO FEMMINE
CASTROVILLARI	250.978	527	476	18.046	20.652	13.279
CATANZARO	232.340	548	424	32.061	37.954	18.032
COSENZA	326.115	926	352	24204	26.985	16.758
CROTONE	178.057	351	507	25.778	28.644	17.909
LAMEZIA TERME	135.689	232	585	27.143	28.441	23.602
LOCRI	128.728	320	402	18.755	21.284	12.237
PALMI	160.484	314	511	21.976	23.554	17.629
PAOLA	134.820	277	487	22.025	28.716	12.491
REGGIO CALABRIA	264.756	597	443	24.270	27.204	18.270
VIBO VALENTIA	153.446	296	518	21.482	22.474	18.743
CALABRIA	1.965.413	4.388	448	23.919	27.154	16.520

Fonte: Rapporto 2017 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – FNC

Rapporto di conto corrente e ius variandi: usura originaria o sopravvenuta?

di Giovanna Grande

Il rapporto di conto corrente, a differenza del contratto di mutuo, è un contratto a tempo indeterminato, per il quale l'art. 118 del T.U.B., prevede a favore della Banca, la facoltà, con clausola approvata specificatamente dal cliente, di **modificare unilateralmente** i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto".

Ciò ha fatto sorgere il problema se, a seguito dello ius variandi, l'eventuale applicazione di tassi ultra soglia concretizzi la fattispecie di usura originaria o usura sopravvenuta.

L'**usura originaria** si verifica quando il tasso convenuto o promesso supera il tasso soglia, tale ipotesi si desume dalla lettura dell'art. 644 c.p. che, a seguito della modifica apportata dall'art.1 della l. 7 marzo 1996 n. 108, recita: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, **si fa dare o promettere**, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito (.....).

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle **commissionsi, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito**».

La legge 28.2.2001 n. 24, di interpretazione autentica della l. 7.3.1996, n. 108, ha chiarito che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel **momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.**

L'**usura sopravvenuta**, invece, si configura quando gli interessi regolarmente pattuiti prima della legge 108 del 1996 si rivelino *ex post*, per effetto dell'entrata in vigore di detta norma, usurari perché eccedenti il tasso soglia; oppure per i contratti, stipulati nella vigenza della legge 108, quando i tassi diventano usurari *in executivis* per effetto della caduta dei tassi medi di merca-

to, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari in base all'art. 2 della legge 108.

La giurisprudenza ha affermato che la valutazione della natura usuraria dei tassi di interesse, da effettuarsi al momento della convenzione e non a quello della dazione, trova applicazione non solo ai rapporti di mutuo, **ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari**, con l'unica eccezione che il rapporto contrattuale si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 7.3.1996, n. 1085. (Cass., 12 luglio 2007, n. 15621, Cass., 12 novembre 2008, n. 27009; Cass., 22 aprile 2010, n. 9532.).

Ne deriva che **il momento della promessa o della convenzione assume rilevanza anche per i rapporti di conto corrente**, per i quali, però la verifica sui tassi usurari non si può limitare al momento della conclusione del contratto originario, ma va effettuata a ogni esercizio dello ius variandi, altrimenti verrebbe elusa la norma, posto che sarebbe sufficiente fissare un tasso sotto soglia al momento della stipula per non incorrere in sanzioni, ove per effetto dello strumento della modifica unilaterale, il teg dovesse debordare il tasso soglia.

In tale senso si cita l'articolo del prof. Vincenzo Farina *Ius variandi ed interessi usurari nell'apertura di credito in conto corrente* in cui è spiegato chiaramente che "Nei casi in cui l'interesse è sovente destinato a mutare nel corso del tempo per decisione unilaterale da parte dell'istituto finanziatore, assume un ruolo centrale, ai fini della qualificazione della usurarietà degli interessi, il tasso effettivamente praticato dall'istituto di credito nel trimestre immediatamente precedente, senza tenere in alcuna considerazione quello originariamente pattuito. L'estendere a tutte le fattispecie negoziali, che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, la valutazione al momento della conclusione dell'accordo sul punto comporta ancora una volta il rischio (e la sostanziale ingiustizia) di comparazione tra classi di grandezza disomogenea (interesse «pattuito» o «promesso» e interesse nel corso del rapporto «praticato»), che prima dell'avvento della normativa interpretativa della legge antiusura si

Rapporto di conto corrente e ius variandi: usura originaria o sopravvenuta?

era verificata per i mutui e per prestiti in genere”.

Alla luce di tutto ciò, anche nei rapporti di conto corrente, si può parlare di usura sopravvenuta solo quando il teg supera il tasso soglia a causa di una riduzione di quest'ultimo, **quando invece il superamento è imputabile a una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali si ha usura originaria.**

La verifica sull'usura originaria richiede diversi calcoli e congetture, in particolare, occorre:

- individuare le voci di costi sia effettivi che eventuali connessi all'erogazione del denaro (interessi corrispettivi, interessi moratori, cms, civ);

- calcolare i costi probabili ed eventuali (cms, civ, mora, interessi sull'extrafido);

- calcolare lo sconfinamento sul quale applicare il tasso extrafido, al riguardo, si presentano notevoli difficoltà operative poiché non esistono delle linee guida. In mancanza di istruzioni, si potrebbe ipotizzare uno sconfinamento pari ad una delle seguenti congetture:

- all'accordato;

- al limite oltre il quale scatta la segnalazione alla centrale rischi;

- allo sconfinamento medio registrato a carico del debitore nei dodici mesi precedenti;

- a un importo oscillante tra lo zero e il fido concesso, oppure pari al 50% del fido medesimo.

E' evidente che trattandosi di supposizioni, non fondate su dati certi e oggettivi, teoricamente, sono tutte accettabili.

Tra i costi probabili ed eventuali si colloca anche la cms applicata per i rapporti sorti prima del 2009. Anche tale voce ha generato un contenzioso ingestibile a causa della disapplicazione della norma da parte della Banca di Italia che nel calcolare il TEGM, fino al 31.12.2009, ha escluso tale onere.

Il comportamento della Banca di Italia si ritiene sia irrilevante, essendo il TEGM - come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza consolidata - un dato statistico nazionale che indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dalle banche e da società finanziarie a categorie simili di operazioni creditizie, formato dai dati statistici forniti dalle singole banche e che la Banca d'Italia elabora e comunica periodicamente al Ministero del Tesoro.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 aveva già affermato che la cms costituisce non un interesse in senso tecnico,

bensì un onere posto in relazione allo scoperto di conto corrente, il quale non può però non considerarsi un costo collegato all'erogazione del credito, con la conseguenza di computarlo ai fini della determinazione del tasso soglia, alla luce del disposto dell'art. 644, quarto comma.

Nella pronuncia n. 12028 del 2010 La Cassazione ribadiva che “il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Nella successiva pronuncia n. 46669 del 2011 la Cassazione penale riaffermava che la rilevazione dell'usura va fatta “indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi”.

L'esigenza di una simmetria di metodologia di calcolo del TEGM e del TEG contrattuale non può prevalere sul chiaro dato testuale della legge 108/96 in punto elementi da computare ai fini della verifica dell'usura.

Di recente il Tribunale di Padova con sentenza del 23 gennaio 2018 ha ribadito il concetto già espresso dalla Cassazione, precisando che *la rilevazione del tegm sulla base delle Istruzioni della Banca D'Italia e la determinazione del teg della singola operazione sono due operazioni distinte, che rispondono a funzioni diverse e hanno ad oggetto aggregati di costo che, pure definiti in maniera omogenea, non sono perfettamente sovrapponibili. La funzione del tegm è fotografare il costo del credito e l'andamento dei tassi medi del mercato, distinti per categorie; si tratta di una rilevazione statistica e nell'effettuare tale rilevazione la Banca d'Italia*

Rapporto di conto corrente e ius variandi: usura originaria o sopravvenuta?

esercita una sua discrezionalità tecnica, selezionando per esempio le categorie di operazioni escluse o le voci di costo rilevanti. L'art. 644 c.p. è norma penale in bianco, nel senso che non può operare senza i decreti ministeriali dm che fissano il tegm da cui ricavare i tassi soglia, ma non contiene alcuna delega per l'individuazione delle voci di costo rilevanti, indica invece espressamente che rilevano tutte le voci collegate all'erogazione del credito.Tale interpretazione risulta poi avvalorata dalla successiva normativa intervenuta in materia, da ritenersi di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. L'art. 2 bis d.l. 185 del 2008, convertito in l. 2 del 2009, infatti, disciplina espressamente la commissione di massimo scoperto e specificamente prevede che la stessa sia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge 7.3.1996, n. 108; le istruzioni dell'agosto 2009 della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi inseriscono tra le voci da comprendere nel calcolo anche le commissioni di massimo scoperto.

*Se quindi per effetto della modifica unilaterale si determina un superamento della soglia, può configurarsi un illecito contestuale alla nuova pattuizione degli interessi debitori. **Se quindi il superamento della soglia antiusura si verifica per effetto dell'aumento dei tassi addebitati al cliente quale conseguenza dell'esercizio da parte della banca dello ius variandi in senso peggiorativo alla correntista, ne consegue la "sanzione civilistica" dell'eliminazione degli addebiti che configurino "costo del credito" limitatamente ai trimestri coinvolti dal fenomeno "usurario", configurandosi con la modifica unilaterale una nuova pattuizione che giustifica l'applicazione, seppure limitata ai soli trimestri coinvolti, dell'art. 1815, secondo comma, c.c.***

Un rilevante contributo pratico alla risoluzione delle controversie viene fornito dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3742 del 27/11/2017, secondo il quale, la "CSM assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS allora la stessa deve

*essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, **quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CSM risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo sull'utilizzo di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.***

Il Tribunale precisa, altresì, che **le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia ai fini statistici sino al 2009, non sono, infatti, conformi ai principi giuridici espressi dalla legge n. 108/1996, contrastando in particolare, con il dato normativo, i punti C3) e C5) delle medesime, che riguardano, rispettivamente, la formula finanziaria di calcolo del TEG e il trattamento della commissione di massimo scoperto.**

Si sottolinea, infine, l'individuazione, in detta sentenza della formula corretta da utilizzare, in alternativa a quella della Banca d'Italia, ai fini della determinazione del TEG = (interessi + oneri) x 36.500 : numeri debitori" (formula unica in cui non si pone il problema della natura delle varie spese o della natura della CMS, in quanto tutti gli oneri vengono inseriti nella prima parte della formula stessa), definita **la più adeguata a rappresentare le prescrizioni dell'art. 2 L. 108/1996 – fonte primaria come tale prevalente sulle circolari della Banca d'Italia - dovendo comprendersi, tra gli oneri, come detto, anche la CMS.**

A chi potrebbe obiettare che si tratti, pur sempre, di una sentenza di un Tribunale di I° grado, si evidenzia che non si può pretendere che la Cassazione risolva la questione tecnica dettando formule e principi di matematica finanziaria, posto che le disposizioni in vigore, in linea di principio, non consentono alla stessa di conoscere i fatti di causa. Di fatti, conformemente a ciò, nelle varie sentenze in materia, la Suprema Corte ha fissato dei principi generali che, però, gli addetti ai lavori non hanno saputo tradurre in formule, consentendo che il mancato dialogo tra matematici e giuristi si traducesse in una disapplicazione del dettato normativo.

L'INFORMATIVA FINANZIARIA NEL BILANCIO

riflessioni di Francesco Rhodio



E allora, anche quest'anno è arrivato il momento di redigere il bilancio.

E come ogni anno, molti Studi commerciali redigeranno per le società clienti il solito (banalissimo) documento redatto in forma abbreviata, composto dal prospetto contabile e da una scarna nota integrativa, senza fornire ai lettori del bilancio alcuna informativa sull'andamento finanziario della gestione.

Ciò, purtroppo, avviene perché l'imprenditore e, sovente, anche il suo commercialista, concepisce la pubblicazione del bilancio d'esercizio come un mero adempimento burocratico, di cui, potendo, farebbe volentieri a meno; inoltre, egli è restio a dare informazioni sull'andamento dei risultati della propria azienda, soprattutto per le ovvie implicazioni di carattere fiscale.

Ancora oggi pochi sembrano comprendere, invece, quanto può essere apprezzata, soprattutto dalle banche finanziatrici, un'azienda che presenta una sana situazione patrimoniale e finanziaria e che è in grado di rappresentarla ai propri *stakeholders*. Insistere nel fornire un documento "statico", con la sola evidenza della situazione dei conti nell'ultimo giorno dell'esercizio non trasmette ai portatori di interessi (e in special modo alle banche) alcuna informazione di rilievo.

Parliamoci chiaro: il bilancio può essere scritto in funzione di due tipi di destinatari:

- il Registro delle Imprese "punto e basta";
- le Banche, i clienti, i fornitori, i potenziali nuovi soci e, in generale, tutti quelli che hanno interesse a conoscere l'andamento dei fatti di gestione (gli *stakeholders*).

Nel primo caso, è ovvio, il deposito del bi-

lancio consiste in un adempimento fine a sé stesso; in questo caso, meno informazioni dai, meglio è.

Quindi, seguendo questa corrente di pensiero, il commercialista dovrebbe redigere il bilancio rigorosamente in forma abbreviata (ancor meglio, se possibile, nella sintetica modalità prevista per le "microimprese") e, dunque, senza l'accompagnamento della relazione sulla gestione; di rendiconto finanziario, poi, guai a parlarne, che tanto il cliente sempre la stessa cifra ti paga.

Certo, collega, se tu anno dopo anno gli proponi sempre la stessa solfa, cosa pretendi? A mio modo di vedere, questa logica oggi ha un senso solo se il cliente è, parlando con delicatezza, particolarmente parsimonioso. Se è lui per primo a non voler investire nella presentazione al pubblico della sua azienda allora "*qualis pagatio talis laboratio*", per dirla alla latina.

Discorso diverso vale invece per gli Studi che propongono la consulenza di tipo AFC, ossia Amministrazione, Finanza e Controllo.

Il commercialista AFC dice: "Caro cliente, se hai gestito bene la tua azienda e hai avuto buoni risultati, perché non dovresti rappresentarlo in bilancio, enfatizzando le tue qualità? Pensi che la banca valuti allo stesso modo uno che dimostra, documenti alla mano, di essere in grado di gestire la finanza d'azienda e uno che non lo sa fare? Pensi che siano uguali uno che è in grado di rappresentare i risultati in termini di redditività, solidità e liquidità e uno che neanche scrive la relazione sulla gestione? Sono uguali uno che domina le dinamiche del cash flow attraverso la redazione del rendiconto finanziario e uno che pensa che "è meglio non mettere

L'INFORMATIVA FINANZIARIA NEL BILANCIO

troppi numeri, che sennò poi le banche mi chiedono spiegazioni”?

E pensa anche ai rapporti commerciali: se il tuo principale fornitore ti deve affidare una partita di merce importante, ti pare che non andrà prima a guardare i numeri del tuo bilancio, per assicurarsi che non fallirai entro un anno? Se il tuo cliente sta per sottoscrivere con te un importante appalto pluriennale, non pensi che voglia essere sicuro che lo porterai a termine?

E cosa andrà a guardare, secondo te, un probabile nuovo socio, prima di mettere denaro nella tua azienda?

Non mi stancherò mai di ripeterlo, caro cliente: “il bilancio è il tuo biglietto da visita. E una volta depositato in Camera di Commercio, te lo porterai dietro per un anno. Ricordati, sei tu che decidi il modo in cui gli altri leggeranno i numeri della tua azienda.”

Per raggiungere questo scopo, anche per i bilanci in forma abbreviata è possibile, seppur non obbligatorio, aggiungere in primis il rendiconto finanziario, cioè il prospetto che evidenzia la dinamica dei flussi di cassa avvenuta nell'esercizio, migliorando l'informativa finanziaria destinata alle banche. In secondo luogo, anche laddove ricorrano le condizioni di esonero dalla relazione sulla gestione, è innegabile che il miglioramento dell'informativa finanziaria passa attraverso l'inserimento del predetto documento nel fascicolo di bilancio.

In dettaglio, l'art. 2428 del codice civile, al secondo comma, prevede che l'analisi della situazione societaria deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e deve contenere gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, non finanziario pertinenti all'attività specifica della società.

Ciò, in sintesi, significa che la relazione sulla gestione deve includere una vera e propria analisi di bilancio, eseguita mediante riclassificazione delle poste di stato patrimoniale e conto economico secondo criteri appropriati.

In tal modo è possibile provvedere, per lo

stato patrimoniale, all'elaborazione dei principali indicatori di liquidità, solvibilità e solidità e, per il conto economico, all'esposizione dei risultati intermedi e degli indici di redditività.

La relazione sulla gestione, in tal modo, diventa un fenomenale momento di dialogo con il sistema bancario e finanziario in generale.

Per comprendere appieno la portata di quanto detto si tenga conto di una cosa: nel momento in cui i finanziatori dell'azienda chiedono ai vertici aziendali una copia del bilancio (o la acquisiscono autonomamente dagli archivi del Registro Imprese), la utilizzeranno come dato di partenza per eseguire tutta una serie di elaborazioni e analisi per indici e per flussi ai fini dell'analisi quantitativa del proprio cliente.

Essi, quindi, estrapoleranno un insieme di dati "nudi e crudi" che, se non opportunamente corredati dalle considerazioni dell'imprenditore sull'origine e sulle circostanze di formazione degli stessi, potrebbero portare ad una valutazione meno buona di quella ottenibile con il corredo delle informazioni interne, se non addirittura ad una valutazione negativa. È chiaro, dunque, che eseguire l'analisi di bilancio ed essere in grado di spiegare ai finanziatori i motivi per cui si sono generati determinati risultati significa rappresentare che la gestione viene eseguita in maniera consapevole e non condotta in maniera casuale.

In particolare, è proprio nei momenti di congiuntura negativa che è indispensabile rappresentare al mondo bancario che l'imprenditore è cosciente delle difficoltà e appronta i metodi per "risalire la china": diversamente, limitarsi semplicemente a descrivere in bilancio la situazione contabile del giorno di chiusura dell'esercizio può lasciare intendere ai finanziatori che la gestione è lasciata a se stessa o al mero intuito imprenditoriale del soggetto economico, dando luogo così non solo ad un peggioramento del rating ma anche della complessiva bancabilità dell'azienda.

Cosa ci ha dato l'Unità d'Italia

riflessioni di Ferdinando Grande

Non essendo storici di professione, non vogliamo discutere se si tratti di Unità o di conquista da parte del Piemonte.

A scuola insistono con il Risorgimento e la retorica dell'Unità, per cui questo spazio sarebbe troppo breve per porre il problema e ripensare a cosa sia accaduto realmente. E poi si potrebbe rischiare di finire dalla parte opposta a santificare, cioè, chi santo non era di sicuro e, comunque, non sarà stato meglio degli altri.

Nella capitale, a Napoli, le condizioni di vita preunitarie saranno state diverse, ma nelle periferie del Regno, probabilmente non lo erano e, come diceva Fedro, *in principatu commutando*, per i poveri cambiò solo il nome del re.

Le vicende successive, anche se a costo di dittature spietate e milioni di morti in tutta Europa, ci liberarono anche dal re e di ciò, almeno, possiamo gioirne tutti assieme, da Palermo ad Aosta.

A quasi 150 dalla proclamazione dell'Unità, quello che sarebbe stato il re d'Italia, se non ce ne fossimo liberati prima, finì arrestato da un PM lucano con nome anglosassone, e rinchiuso nel carcere di Potenza. Quasi una vendetta postuma per Borbone, borbonici e briganti.

Ma tornando al nostro titolo, visto che non abbiamo una macchina del tempo per poter tornare indietro e cambiare le cose, cerchiamo di capire cosa tenerci stretto e cosa rifiutare.

La lingua unitaria. Esisteva già secoli prima dell'Unità, modellata da poeti e pensatori siciliani prima, toscani, emiliani, napoletani e lombardi poi. Non è mai stata lingua di burocrati, ma di poesia, canto e arte. E questa è bella e ce la teniamo.

L'Unità ci ha resi tutti connazionali di Archimede, Dante, Michelangelo, Vivaldi, per dare l'elenco più breve possibile. E ciò è insito nel nostro modo di pensare e non ce lo possiamo più togliere di dosso.

E siamo anche la nazione dove per la prima volta delle leggi vennero messe per iscritto in tutto il mondo occidentale. A Locri, nel VII secolo a.C., ben prima che ciò avvenisse nella madrepatria, in Grecia. Questo ci tocca da vicino.

Dopo secoli ci hanno ridato come capitale la Città Eterna, quella che, assimilando e innovando la cultura greca e magnogreca, l'ha diffusa in tutto il mondo occidentale e non solo.

Abbiamo avuto di nuovo la sensazione di condividere il nostro alfabeto, la nostra giurisdizione, il nostro sistema urbanistico, la nostra lingua del diritto, della scienza, dell'arte, della cultura con quasi tutto il mondo, come facevamo ben prima che il Regno di Sardegna riunificasse tutta la penisola. E questo è motivo d'orgoglio e ne andiamo fieri.

E noi, oltre alle prime leggi scritte, cosa abbiamo dato? Siamo stati noi ad accogliere Pitagora che fuggiva dalla sua Samo e ne siamo stati discepoli.

Con Tommaso Campanella abbiamo diffuso i semi di un nuovo pensiero in Europa, dopo l'oscurantismo della controriforma. E abbiamo anche dato il nome a questa penisola, cedendo quello che ci avevano assegnato i greci.

Ma allora cosa ci ha tolto l'Unità? Le nostre botteghe artigiane e la maestria ad esse legata furono spazzate via dalle nascenti industrie del nord, nessuno cercò di tutelarle per farle competere in tutta Europa.

I nostri paesini videro le stragi indiscriminate dell'esercito "piemontese" durante la cosiddetta guerra al brigantaggio.

La produzione agricola, basata sul duro lavoro di tutta la famiglia, venne messa in ginocchio dalla leva obbligatoria di 5 anni, che sottraeva forze giovani e vitali. Nel Regno delle due Sicilie, sebbene esistesse in linea teorica, nella pratica i posti erano quasi tutti coperti da volontari.

E poi le nuove guerre, in cui il nascente stato unitario trascinò i suoi sudditi, non portarono che a carneficine di giovani maschi delle classi più umili, tra le quali spiccavano quelle di contadini, pastori e pescatori di tutta l'Italia, sud compreso, le prime ad essere sempre sacrificate, senza alcuna distinzione geografica.

Alla fine dei conti, dunque, basta scegliersi una parte e comportarsi di conseguenza ogni 17 marzo: festeggiare o recriminare. O più semplicemente continuare ad ignorare questa data, come si era fatto sempre, prima che qualcuno ci ricordasse di dover festeggiare i 150 anni nel 2011.

Quindi, possiamo tranquillamente rimandare il dibattito al 2060-2061, quando avranno necessità di organizzare qualcosa per i 200 anni, ma forse allora, con 50 in più sulle spalle, *l'ira ac studio* saranno ulteriormente scemate.

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

di Agnese Le Pera

La Direttiva 2004/39/CE (MiFID livello 1) e la successiva Direttiva di attuazione 2006/73/CE (livello 2) erano state introdotte allo scopo di estendere l'investimento azionario e garantire maggiore tutela ai risparmiatori con minore conoscenza ed esperienza negli investimenti. Prevedevano che l'intermediario dovesse agire in modo "equo, onesto e più professionale possibile", fornendo al cliente informazioni chiare, consigliando investimenti adeguati alla situazione patrimoniale e reddituale, alle caratteristiche socio-demografiche, alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alle finalità ed agli obiettivi temporali delle operazioni di impiego.

Per dare efficacia e piena attuazione alle Direttive MiFID, la CONSOB, con delibera n° 16190/2007 aveva emanato il Regolamento Intermediari che così statuiva: *"nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti ..."*, al fine di ottenere tutte le informazioni atte a valutare se, la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli titoli, potesse corrispondere agli obiettivi di investimento.

Nel 2009 la CONSOB pubblicava la Comunicazione n° 9019104 "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi".

Le disposizioni di cui sopra avevano quindi lo scopo di riservare la massima tutela ai clienti al dettaglio riguardo sia l'ampiezza delle informazioni che la Banca era tenuta a fornire, sia le verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere.

Nonostante ciò gli istituti di intermediazio-



ne finanziaria hanno continuato a reiterare il proprio atteggiamento violando gli obblighi comportamentali, come testimoniano le numerose sentenze, giudiziali ed extragiudiziali, a favore dei risparmiatori.

Tra le sentenze extragiudiziali rivestono carattere di novità quelle che vedono la presenza di un nuovo organo giudicante, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla CONSOB con delibera n° 19602 del 4 maggio 2016.

L'ACF, organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori "retail" e intermediari, comincia ufficialmente l'attività il 9 gennaio 2017, con lo scopo di deliberare, in tempi brevi, in merito alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o servizi di gestione collettiva del risparmio.

Uno scenario tipico del rapporto Banca/Cliente è sintetizzato nella Decisione n° 184 del 12 gennaio 2018, pronunciata dall'ACF in seduta collegiale.

La stessa viene emessa a seguito del ricorso presentato da una signora ottantottenne, rivolto al riconoscimento dell'inadempimento degli obblighi di informazione da parte dell'Intermediario Banca Nuova, nonché dell'inadeguatezza di due distinte operazioni di acquisto da parte della ricorrente di azioni della banca capogruppo, Banca Popolare di Vicenza, per un totale di 500 titoli ed un esborso complessivo di € 31.250,00.

La ricorrente aveva sottoscritto nella domanda di acquisto, senza alcuna consapevolezza, "finalità di natura speculativa" e dichiarato nel questionario MiFID di "voler mantenere l'investimento per un periodo lungo, anche oltre i 60 mesi".

La Banca costituitasi dichiarava, tra le altre cose, le azioni BPV "perfettamente compra-

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

vendibili” richiamando inoltre il Prospetto d’Offerta nel quale erano descritti “*puntualmente e con parole assolutamente comprensibili*” i rischi connessi all’investimento in BPVi.

Non aveva considerato l’illiquidità dei titoli oggetto di controversia il cui valore oltretutto si era azzerato sin da subito; mancando un mercato di scambio solo la stessa Banca Popolare di Vicenza avrebbe potuto riacquistarli dietro obbligatoria autorizzazione dell’autorità di vigilanza per l’utilizzo del “fondo acquisto azioni proprie”.

Per quanto riguarda il Prospetto d’Offerta, contenente il Documento di Registrazione, il Documento di Sintesi e la Nota Informativa sugli strumenti finanziari, pur ammettendoli chiari e comprensibili, la lettura di 340 pagine sarebbe stata eccessiva per chiunque!!

L’organismo arbitrale ha dato ragione alla ricorrente e ha condannato l’Intermediario alla restituzione della somma investita, così motivando “*la valutazione positiva espressa dall’Intermediario non è corretta, avuto riguardo al profilo di rischio attribuibile alla Ricorrente. In tal senso l’holding period, “anche oltre 60 mesi”, indicato nella profilatura non può ritenersi credibile stante l’età avanzata della Ricorrente, che all’epoca della sottoscrizione aveva 86 anni. Tale dato, se diligentemente valutato, avrebbe dovuto in realtà portare la Banca ad escludere l’adeguatezza dell’investimento oggetto di doglianze rispetto all’orizzonte temporale effettivamente desumibile dalla situazione personale della cliente (...)*”

La materia è in continua evoluzione.

La CONSOB con delibera n° 20307 del 18 febbraio 2018 ha emanato il Nuovo Regolamento Intermediari ma i problemi per la clientela non sembrano completamente superati.

A che pro le normative a tutela della clientela retail, le Direttive Comunitarie o i Regolamenti Consob se gli istituti bancari possono aggiornare “indisturbati” i documenti dei clienti, riprofilandoli attraverso il questionario MiFID nel proprio interesse e non nell’interesse del risparmiatore?

GESTORI CRISI: EQUIPOLLENZA FORMAZIONE



Con l’informativa n. 31/2018 dello scorso 10 aprile, il Consiglio Nazionale ha ribadito quanto già evidenziato nell’informativa n. 14 del 5 febbraio a proposito dell’equipollenza tra la nostra formazione professionale continua e quella iniziale e biennale prevista per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

In virtù di tale equipollenza, per assolvere all’obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei gestori della crisi, fissato in 40 ore complessive, è possibile partecipare allo svolgimento di corsi di formazione accreditati dal Consiglio Nazionale (organizzati dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati o dalle Scuole di Alta Formazione, senza preventiva autorizzazione ministeriale), ciascuno della durata **non inferiore a 12 ore**, aventi ad oggetto materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore.

Il Consiglio Nazionale ha altresì invitato gli Ordini a predisporre per tali corsi un **attestato nominativo** dal quale risulti:

- l’oggetto del corso (le materie relative alla crisi d’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore);

- la tipologia del corso ai fini del riconoscimento dell’equipollenza tra la nostra formazione professionale continua e quella iniziale e biennale prevista per i gestori della crisi da sovraindebitamento;

- la durata del corso (numero di ore di effettiva partecipazione e numero dei crediti formativi conseguiti).

Pagare le tasse (previa lettura di 1.500 pagine!)

di Rino Rubino

Il governo ci aveva garantito la semplificazione, ma oggi le istruzioni dei modelli fiscali sono contenute in una montagna di carte. Ernesto Maria Ruffini, qualche tempo fa, ha confessato che il termine "fisco amico" non gli piace: "Gli amici si scelgono, il fisco può essere al massimo un parente". Ma la semplificazione, su quella il Direttore dell'Agenzia delle Entrate non ha mai avuto dubbi. E' una priorità, un obbligo morale, un dovere verso i contribuenti.

Bene. Nell'attesa, però, ci sarà da sudare. Invece di diventare più digeribile, infatti, il fisco italiano è sempre più lunare. In barba a promesse ed annunci, lui e il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, non fanno altro che firmare decreti, emanare circolari e compilare guide.

Nell'anno 2016 tra leggi e decreti sono state modificate 110 normative.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha firmato 72 provvedimenti, mentre gli uffici del Ministero delle Finanze e delle Entrate hanno pubblicato 50 circolari e 122 risoluzioni per un totale di circa 2mila pagine.

La situazione quindi non è, purtroppo, migliorata. Anzi. La carta è aumentata. Anche e soprattutto per quella dichiarazione dei redditi che Ruffini vorrebbe spazzare via. Le parole che gli esperti di scienze tributarie hanno messo in fila per complicare la vita ai

contribuenti fanno concorrenza ai più corposi capolavori della letteratura mondiale. Ad *ItaliaOggi* si sono presi la briga di contare le pagine di tutte le istruzioni allegate ai modelli utilizzati per pagare le tasse quest'anno. Il modello 770 ne ha 56, quello per l'Irap 111, il modello Iva 84, quello per gli enti non commerciali 233, il modello 730 ne ha 112.

L'asticella si alza ulteriormente passando all'Unico. Le istruzioni per la compilazione

del modello per le persone fisiche conta ben 301 pagine. Quelle per Unico Società di capitali ammontano a 250. Quelle per Unico Società di persone sono 215. C'è, infine, la Certificazione unica. Per districarsi tra le varie caselle del modello che ha sostituito il Cud basta leggere 79 fogli.

Complessivamente si tratta di circa 1.500 pagine. Una cifra che piazza le istruzioni fiscali un po' al di sotto della Bibbia (anche se non vorrei paragonare il Sacro con il profano). La suspense, poi, non manca davvero, sapendo che ad ogni minima sbavatura nella compilazione del

modello rischia di arrivarvi a casa un bell'avviso. Detto questo, costringere il contribuente e/o il consulente a consultare circa 1.500 pagine di testo è un obbligo per cui lo Stato dovrebbe riconoscere in cambio del denaro. Invece, alla fine del supplizio, come un prigioniero che ringrazia il suo aguzzino, bisogna pure aprire il portafoglio.



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: *Gissing, innamorato dei classici, non può non andare a visitare il Museo archeologico nazionale di Taranto o il fiume Galeo, cantato da Orazio. Rimarrà deluso dalla portata delle "dolci acque" di questo fiume che, probabilmente, immaginava possente e, invece, risultò essere un piccolissimo ruscello carsico, che affiora in superficie per meno di un chilometro. Si consola, quindi, ricordando gli amati versi di Orazio.*

Capitolo V (Parte prima)

Dulce Galaesi flumen (1)

Taranto ha un museo molto interessante. Ci andai presentandomi al curatore, che non si fece problemi a mostrarmi tutto ciò che valeva la pena di vedere. Lui e io girammo da soli nelle piccole gallerie; in una seconda o terza visita ebbi il museo tutto per me, tranne che per la presenza di un impiegato che sembrava considerare un visitatore come una piacevole novità e si dava da fare per mettermi a mio agio quando volevo fare qualche schizzo. L'entrata non si paga, eppure nessuno ci va. Presumibilmente, tutti i tarantini che si occupano di archeologia ci sono già stati, e i forestieri sono pochi.

Sugli scaffali si vedono innumerevoli busti in miniatura, scolpiti in una specie di pietra, pensati per essere semplicemente ritratti di persone private. Si possono sbirciare volti di uomini,

donne e bambini, congetturando approssimativamente le date della loro esistenza, le loro vicissitudini: forse alcuni di loro nei tempi antichi hanno vissuto proprio in questo punto del terreno ora coperto dal Museo. Come altre popolazioni diventate troppo ricche e gaudenti, anche i cittadini di Tarentum amavano il riso e la parodia. Il loro teatro greco era rinomato per la farsa irriverente e per le parodie del grande dramma ateniese. E qui dentro ce n'è testimonianza: ogni sorta di maschere comiche, di visi grotteschi, bocche distorte in ghigni impossibili, occhi maliziosi e strabuzzati, nasi esagerati. Feci lo schizzo di una caricatura di Medusa, coi lineamenti tormentati e le serpi per ciocche, parodiata con cattiveria satirica. A questo punto ci si può ricordare di una storia che mostra bene questa abitudine locale di farsi beffe degli altri, come quella che riguarda un ambasciatore romano, il cui greco lasciava a desiderare, che provocò la fragorosa derisione dei tarantini riuniti in assemblea, con risultati che non furono tanto da ridere. (2) Approfittai della mia conversazione con il Direttore del Museo per chiedere il suo aiuto nella



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

scoperta del fiume Galeso. Chi potrebbe ritrovarsi a Taranto senza pensare al Galeso e senza desiderare di camminare lungo le sue rive? Sfortunatamente, non si può essere abbastanza sicuri della sua posizione. C'è un fiume che si versa nel Mare Piccolo, da alcuni chiamato Galeso, ma a cui la gente di campagna dà il nome di Gialtrezze. Ovviamente rivolsi i miei passi in quella direzione, per vedere e giudicare da solo.

Per costeggiare la sponda occidentale del Mare Piccolo doveti passare la stazione ferroviaria e lì feci qualche domanda in giro. Il funzionario con cui parlai non conosceva il nome di Galeso, ma mi informò che il Gialtrezze si riversava in mare a una distanza di circa tre chilometri. Il fatto che io avessi intenzione di percorrere una tale distanza per vedere un ruscello insignificante destava sorpresa, ma anche amichevole preoccupazione, nel mio interlocutore; più e più volte mi assicurò che non ne valeva la pena, ripetendo enfaticamente: "Non c'è novità". (3) Ma io proseguì con la mia insensatezza. A due o tre contadini o pescatori sulla strada chiesi il nome del piccolo fiume a cui mi stavo avvicinando e loro risposero: "Gialtrezze". Poi mi imbattei in un uomo con una pistola, i cui sorrisi e saluti mi spinsero a chiedere: "Può dirmi il nome del torrente che sfocia nel mare da queste parti?" - "Signore, è il Galeso. "Il mio battito accelerò di gioia, tanto più quando scoprii che il mio informatore non aveva alcuna conoscenza dei classici e che sosteneva Galeso contro Gialtrezze semplicemente come una questione di interesse locale. Mi congedai da lui con gioia, e ben presto mi ritrovai in vista del fiume stesso. Il fiume? È lungo circa ottocento metri. Si distende in mezzo a un letto di grandi canne, che ne nascondono abbastanza bene le acque, e scorre fino alla riva del mare con una larghezza media di circa 3 metri, ai suoi lati campi spogli e polverosi, e qualche olivo antico. Il Galeso? Il fiume amato da Orazio, sulle cui rive pascolava una famosa razza di pecore, con un vello così prezioso da essere protetto da un indumento di pelli? (4) Di sicuro tutte le acque della Magna Grecia sono molto diminuite dai tempi classici, ma (a meno che non ci siano stati grandi cambiamenti locali, dovuti, ad esempio, a un terremoto) questo ruscello avrà avuto sempre la stessa lunghezza, ed è difficile pensare che il Galeso fosse così insignificante. Deluso e pensieroso seguì l'attuale costa del mare e sulla riva,

tra i profumi di menta e rosmarino, mi sedetti a riposare. C'era una bella vista di Taranto dall'altra parte del mare: il centro storico sulla sua piccola isola, compatto con le sue case bianche, in contrasto con le tinte giallastre dei nuovi grandi edifici sparsi sulla penisola. Con gli occhi socchiusi si potrebbe immaginare l'autentica Tarentum. Le onde bagnavano la sabbia davanti a me, il loro suono sarà stato lo stesso di duemila anni fa. Arrivò un capraio con il suo gregge che si trascinava dietro di lui: l'uomo e le capre sono tipiche tanto del vecchio quanto del nuovo mondo. Lontano, le barche dei pescatori galleggiavano silenziosamente. Sentii il fruscio di un vecchio albero di fichi, che lasciava cadere le sue ultime foglie. Sulla riva del mare, nella sabbia giallastra, alcune lucertole comparvero intorno a me alla luce del sole. Dopo una mattinata noiosa, la giornata si stava volgendo a una serenità dorata: un silenzio, come di pace eterna, regnava in terra e in cielo. "Più caro per me è quell'angolo di terra che non è inferiore a Imetto per il miele, né per le olive al verde Venafro, dove il cielo concede lunghe primavere e tiepidi inverni, e nelle solleggiate valli Bacco promuove un vino d'annata nobile come il Falerno..." (5) I versi di Orazio risuonavano nella mia testa. I miei pensieri andarono anche alle lodi di Virgilio, che, secondo la tradizione, scrisse le sue Egloghe da queste parti. Certo, il paese avrà un altro aspetto in primavera e all'inizio dell'estate, io lo vidi in un momento triste, ma anche in una diversa stagione presenta ancora meraviglie che valgono il rapimento dei poeti. Un cambiamento oltre qualsiasi immaginazione deve essere arrivato su queste sponde del Mar Ionio. Il profumo del rosmarino sembrava diffondersi attraverso i secoli da un mondo scomparso.

(1) Il fiume Galeso è cantato dal poeta latino Orazio nell'ode VI del libro II delle sue Odi.

(2) Di questo episodio in cui un certo Filonide, cittadino di Taranto, deride un ambasciatore romano, scatenando la guerra, ne parla lo storico latino Tito Livio in II dec., II lib., VII cap.

(3) Le parti in corsivo sono in italiano anche nel testo originale inglese.

(4) Notizia presente nell'ode VI del libro II delle Odi di Orazio.

(5) Parte tradotta in italiano dalla traduzione in inglese di parte dell'ode VI del libro II delle Odi di Orazio.

VIAGGIARE

Con l'arrivo della bella stagione risulta più piacevole viaggiare, staccando, magari solo per un week end, dagli impegni quotidiani che assillano la nostra professione

Dall'aeroporto di **Lamezia Terme** alcune mete, finalmente, hanno un collegamento diretto, fatto che evita così viaggi troppo lunghi e faticosi a causa dei cambi di aereo.

Tra le diverse località servite dallo scalo catanzarese abbiamo trovato e vi proponiamo **Cracovia**.

Situata a Sud della Polonia, Cracovia è una delle più antiche città del Paese. Antica residenza dei re, è considerata la capitale della cultura polacca. Il centro storico della città è stato riconosciuto dall'**UNESCO** come uno dei 12 più preziosi complessi architettonici del mondo.

La Città è dotata di numerose attrazioni come la **Piazza Grande del Mercato**, nella quale è situato lo splendido palazzo rinascimentale **Sukiennice** (antico mercato delle stoffe); la **Chiesa gotica di Santa Maria**, dove si trova la famosa pala d'altare lignea; il **Collegium Maius**, sede dell'Università Jagellonica, una delle più antiche d'Europa, fondata nel 1364; il **Castello reale**; il **Duomo**, luogo di incoronazione dei re polacchi; il **quartiere di Kazimierz**, con le magnifiche sinagoghe rinascimentali.

Tutto il centro storico è circondato da un anello di verde sorto al posto delle antiche mura della città.



la miniera di sale di Wieliczka

Sono almeno due le visite che consigliamo nelle vicinanze di Cracovia; una è semplicemente spettacolare: la **miniera di sale di Wieliczka**, una discesa a 140 metri sotto terra tra cunicoli, grotte, e persino una cattedrale, il tutto scavato nel sale. Assolutamente da non perdere.

L'altra, come saprete, è **Auschwitz**, tristemente nota e a nostro avviso anche difficile da inserire nell'itinerario turistico, ma sta lì... a mezz'ora di percorso.

Si arriva a Cracovia con volo diretto **Ryanair** da Lamezia Terme in circa 2 ore. Prenotando in anticipo si possono spendere anche meno di 70 € a/r. a persona.

Sistemazione alberghiera: consigliamo il **Radisson Blu Krakow**, un cinque stelle situato a pochi minuti a piedi dalla piazza del mercato di Cracovia e dal Castello reale di Wawel. L'Hotel vanta spaziose camere dotate di aria condizionata e connessione Wi-Fi per circa 160 €. la doppia per notte.



Per terminare la giornata con una cena tipica in un bel locale, consigliamo il **Miód Malina**, situato nella centralissima Grodzka al n. 40. Per prenotare: +48 12 430 04 11. Costo a persona circa 25/30 €.



sopra: la facciata dell'Hotel Radisson Blu;
sotto: la sala del ristorante Miód Malina

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino

PIAZZE E VIE PRINCIPALI DELLA CITTÀ



A sinistra: In alto: L'antico palazzo del Seminario vescovile, ora sede dell'Istituto tecnico B. Grimaldi e del Liceo scientifico L. Siciliani. — In basso: La bella fontana di Piazza Cavour. — *A destra:* In alto: La piazza della Prefettura; in fondo, il Teatro comunale. — In mezzo: La piazzetta Rocco Susanna. — In basso: Il Corso Vittorio Emanuele.